



Comune di Canicattì
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



REGOLAMENTO
ISTITUZIONE E DISCIPLINA MERCATO
DEL CONTADINO

(approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 73 del 9 ottobre 2017)

**REGOLAMENTO
ISTITUZIONE E DISCIPLINA
MERCATO DEL CONTADINO**

INDICE

Art.	Titolo
1	Oggetto del regolamento
2	Istituzione Mercato del contadino
3	Finalità e scopi
4	Ambito territoriale delle aziende
5	Soggetti ammessi al Mercato
6	Prodotti ammessi alla vendita
7	Categorie merceologiche
8	Attività correlate al Mercato
9	Uffici preposti alla gestione del Mercato
10	Accreditamento delle ditte
11	Predisposizione delle Graduatorie
12	Accordi di programma
13	Ubicazione dell'area di Mercato- Determinazione numero dei posteggi
14	Svolgimento del Mercato
15	Utilizzo dello spazio assegnato
16	Assenze e assegnazione temporanea degli spazi vacanti
17	Compiti dell'Amministrazione
18	Obblighi e doveri dell'assegnatario
19	Tariffe per la concessione del suolo pubblico
20	Attività di controllo e vigilanza
21	Sospensione del Mercato
22	Casi di Revoca
23	Violazioni e applicazione delle sanzioni
24	Disposizioni finali e transitorie
Allegato	Tabella dei prodotti agricoli vegetali e animali ammessi alla vendita

REGOLAMENTO ISTITUZIONE E DISCIPLINA MERCATO DEL CONTADINO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Costituisce oggetto del presente regolamento l'istituzione¹, la disciplina, l'organizzazione e la gestione dell'attività di vendita dei prodotti agricoli, nel rispetto delle vigenti leggi di settore igienico-sanitarie, fiscali, tributarie, etc. e di comparto nell'ambito dell'istituendo Mercato del contadino.

Art. 2 - Istituzione Mercato del contadino

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, è istituito il mercato del contadino, di seguito riportato per brevità "Mercato", con l'obiettivo di favorire la vendita diretta e la commercializzazione esclusivamente di prodotti di propria produzione da parte di imprenditori agricoli.

Art. 3 – Finalità e scopi

1. Le finalità da perseguire:
 - a. Promuovere nuove opportunità e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti posti in vendita;
 - b. garantire, promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio;
 - c. fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto;
 - d. promuovere una sicura fonte di provenienza;
 - e. promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione e quello del consumo;
 - f. realizzare lo sviluppo della "filiera corta" del prodotto agroalimentare del territorio, incoraggiando il consumo di prodotti locali e stagionali in un'ottica di sostenibilità ambientale.
2. Scopo del Mercato è favorire la vendita diretta e la commercializzazione esclusivamente di prodotti di propria produzione, riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e nello stesso tempo promuovere un'educazione alimentare volta alla valorizzazione di prodotti a basso impatto energetico e ambientale, legati alla tradizione locale, anche attraverso iniziative culturali e didattiche specifiche.

Art. 4 - Ambito territoriale delle aziende

1. Il Mercato è aperto a tutte le aziende agricole, con sede nell'ambito territoriale definito al successivo comma 2 - nei limiti della disponibilità degli spazi.
2. L'ambito territoriale amministrativo della sede delle aziende agricole e/o del fondo di provenienza dei prodotti², ammissibili al Mercato è così determinato:
 - o aziende con sede legale e produzione nel territorio comunale;
 - o aziende con ubicazione nell'ambito territoriale amministrativo del Comune di Canicattì;
 - o aziende con sede e terreni di provenienza dei prodotti nel territorio dei Comuni limitrofi dell'ex Province di Agrigento e Caltanissetta.
3. Qualora le merci non provengano dalle predette zone, la domanda presentata non può essere accolta.

¹ D.M. 20 novembre 2007 – art. 1 – comma 2

² Art 2, comma 1 lettera a), Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007

Art. 5 - Soggetti ammessi al Mercato

1. All'interno del Mercato, come stabilito dalle vigenti disposizioni normative³, possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese⁴, che abbiano i requisiti morali e che ottemperino a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia⁵.
2. L'attività di vendita diretta all'interno del Mercato è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e altri soggetti previsti dalla legge⁶, dai relativi familiari coadiuvanti e dal personale dipendente di ciascuna ditta.
3. Oltre al possesso dei requisiti di legge per partecipare al Mercato le ditte devono, comunque, accreditarsi nei modi previsti al successivo art. 10.

Art. 6 - Prodotti ammessi alla vendita

1. Ai sensi della vigente normativa⁷ sarà consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dall'azienda propria o dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, confezionati all'origine o in loco da produttore, venduti al pezzo o a collo, interi o frazionati, purché conformi alla disciplina in materia d'igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice⁸.
2. La prerogativa prevista dalla vigente normativa⁹ riguardo alla possibilità di vendere anche prodotti acquistati, purché in misura non prevalente, non trova applicazione nel Mercato del contadino.
3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del Mercato, in conformità a quanto previsto dalle norme in vigore¹⁰, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
4. Le merci devono essere pesate con bilance tarate e vendute a peso netto.¹¹
5. E' comunque vietata la vendita di animali vivi.

Art. 7 – Categorie merceologiche

1. I prodotti agricoli vegetali e animali ammessi alla vendita sono riportati, a titolo semplificativo, nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Nell'area di Mercato è consentita la vendita di prodotti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CEE 2092/1991 e smi, e precisamente:
 - ✓ prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico;
 - ✓ prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico;

³ Artt. 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007 – dall'art. 3 del decreto dell'Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea n. 15/G del 04/03/2014

⁴ Art. 8 della legge n. 580 del 29/12/1993

⁵ Art. 4, comma 6, D. Lgs. n. 228 del 18/05/2001

⁶ Art. 1, comma 1094 Legge n. 296 del 27/12/2006

⁷ Art. 2, comma 1 lett., b) del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007

⁸ Art. 3, comma 3 del decreto dell'Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea n. 15/G del 04/03/2014

⁹ Art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 228/2001

¹⁰ Art. 4 D. Lgs. 114 del 1998 e dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001

¹¹ Legge 5/8/1981 n. 441 e succ. modificazioni

- ✓ prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.
3. Fatta eccezione per la vendita di piante e fiori, in tutti gli altri casi non è consentito esporre a terra la merce posta in vendita.

Art. 8 – Attività correlate al Mercato

1. All'interno del Mercato, ai sensi della normativa vigente¹² è ammessa la partecipazione di altri operatori per quanto concerne le seguenti altre attività:
 - a. trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - b. degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva, consentita esclusivamente se non si eseguono preparazioni di alimenti;
 - c. didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti convergenti con le attività concordate con l'ente comunale;
 - d. vendita di prodotti, derivanti da attività di artigianato tipico, connessi all'agricoltura legati, in particolare, agli usi e tradizioni.
2. Per lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo l'autorizzazione sarà concessa, di volta in volta, dallo Sportello Unico - SUAP, previo esame della richiesta da presentare al Protocollo generale del Comune, compatibilmente alla disponibilità del momento, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 9 - Uffici preposti alla gestione del Mercato

1. La gestione e il coordinamento dell'attività mercantile sono affidati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Canicattì, in seguito indicato brevemente "Sportello Unico - SUAP", la vigilanza ed il controllo del rispetto delle norme in materia e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale.
2. L'operatore di P.M. addetto al controllo nei giorni di Mercato è tenuto a rilevare in un registro o su schede individuali, la presenza o meno degli imprenditori agricoli assegnatari del posteggio.
3. Sono giustificate le assenze per malattia, per gravi motivi familiari, per eccezionali eventi atmosferici che, tra l'altro, possono compromettere il raccolto.
4. Nei casi contemplati al comma 3 l'evenienza deve essere tempestivamente comunicata allo Sportello Unico - SUAP inviando, in allegato, la documentazione giustificativa, entro il termine di giorni 5 dalla data di inizio dell'evento.

Art. 10 - Accredimento delle ditte

1. Per accreditarsi le ditte devono presentare domanda al Protocollo generale del Comune di Canicattì.
2. La richiesta redatta su modello predisposto dallo Sportello Unico - SUAP, deve contenere:
 - a. i dati identificativi dell'azienda (denominazione, sede, ubicazione, generalità del titolare e/o legale rappresentate, attività esercitata);
 - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante o il titolare della ditta, dichiara:
 - ✓ il numero di partita IVA e codice fiscale;
 - ✓ l'iscrizione alla CCIAA, o dichiarazione del regime di esonero;
 - ✓ il tipo di produzione prodotto dall'azienda;

¹² Comma 2, art. 4 - Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 Novembre 2007

- ✓ i periodi dell'anno in cui è disponibile a partecipare al Mercato;
 - ✓ la stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
 - ✓ di impegnarsi a rispettare, in particolare, pena l'esclusione, oltre le condizioni del regolamento, anche le prescrizioni normative vigenti in materia e di comparto;
 - ✓ di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228.
- c. *allegare copia del fascicolo aziendale.*
3. Alla ditta accreditata, a cura dello Sportello Unico - SUAP, sarà rilasciato tesserino identificativo che avrà la validità di anni 3, che l'operatore deve tenere sempre ben visibile per consentire l'immediata identificazione al personale addetto alla vigilanza o al controllo.
 4. Il tesserino richiamato al comma precedente deve contenere:
 - a. I dati anagrafici dell'operatore;
 - b. Il numero del parcheggio assegnato;
 - c. I mq concessi.
 5. Ai fini dell'individuazione delle ditte, dell'accreditamento e dell'assegnazione dei posteggi, lo Sportello Unico – SUAP predisporrà un avviso da pubblicare all'Albo pretorio, secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 11 - Predisposizione delle Graduatorie

1. In rapporto all'estensione del sito individuato dall'amministrazione, al numero dei posteggi e al numero delle domande presentate, lo Sportello Unico – SUAP, per ciascuna categoria merceologica, predisporrà apposita graduatoria.
2. Le graduatorie saranno stilate secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (data e numero di protocollo) pervenuta entro i termini di scadenza indicati nell'avviso, tenendo presente i seguenti ordini di priorità:
 - a) aziende con sede legale e produzione nel territorio comunale;
 - b) aziende con ubicazione nell'ambito territoriale amministrativo del Comune di Canicattì;
 - c) aziende con sede e terreni di provenienza dei prodotti nei territori dei Comuni limitrofi dell'ex Province di Agrigento e Caltanissetta.
3. Fermo restando che nell'ambito del Mercato ciascun operatore può essere titolare di un solo posteggio, le rispettive graduatorie saranno approvate dal Dirigente della Direzione competente.

Art. 12 - Accordi di programma

1. Per la buona riuscita del Mercato il comune può avvalersi anche del supporto delle Organizzazioni/Associazioni di categoria e con queste potrà stipulare un accordo di programma per i seguenti scopi:
 - ✓ Informare i propri soci dell'iniziativa intrapresa dal Comune;
 - ✓ collaborare col Comune nella fase organizzativa;
 - ✓ sensibilizzare i propri associati a partecipare al Mercato agevolando, almeno nella fase iniziale, la partecipazione di un congruo numero di produttori agricoli;
 - ✓ far garantire ai soggetti partecipanti una cura particolare nell'allestimento dello stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione del consumatore;

- ✓ prestare attenzione sull'aspetto igienico sanitario delle merci;

Art. 13 – Ubicazione dell'area di Mercato – Determinazione numero dei posteggi

1. L'area di Mercato sarà individuata dalla Giunta Municipale all'interno del perimetro urbano nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. L'area scelta, delimitata su planimetria, da allegare alla deliberazione, in rapporto all'estensione, deve riportare:
 - a) la superficie complessiva suddivisa per settori omogenei dei prodotti merceologici;
 - b) il numero dei posteggi da allocare all'interno di ogni settore merceologico;
 - c) le dimensioni dei posteggi (profondità – fronte massimo);
 - d) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi, all'interno di ogni settore;
 - e) individuare il numero dei posteggi da riservare alle attività di cui al precedente art. 8.
3. Il sito individuato, per qualunque ragione, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, può subire spostamenti o essere modificato in qualsiasi momento.

Art. 14 - Svolgimento del Mercato

1. Il Mercato, fatte salve le prescrizioni del successivo comma 4 o eventuali diverse determinazioni della Giunta Municipale, si svolgerà ogni domenica, con frequenza settimanale.
2. Il Sindaco con proprio provvedimento determinerà i seguenti orari¹³:
 - inizio e fine delle operazioni di montaggio e smontaggio degli stand e di carico e scarico della merce;
 - inizio e fine delle attività di vendita dei prodotti.
3. Le aziende partecipanti al Mercato, fatte salve situazioni di necessità preventivamente comunicate alla Polizia Municipale, di propria iniziativa non possono smontare la struttura e/o abbandonare l'area di Mercato prima dell'orario stabilito per il termine del Mercato.
4. Il Mercato non si terrà nelle giornate: 1° gennaio, 25 Aprile, domenica di Pasqua, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 agosto, 1 Novembre, Natale e Santo Stefano
5. Nella zona limitrofa all'area di Mercato è vietata la vendita da parte di operatori itineranti oppure occasionali.

Art. 15 – Utilizzo dello spazio assegnato

1. La vendita dei prodotti deve svolgersi esclusivamente all'interno del posteggio assegnato.
2. Ciascun operatore deve utilizzare strutture e attrezzature proprie (banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, etc.) conformi ai requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa.
3. Gli stands, i gazebo e i banchi utilizzati, al fine di mettere in risalto i caratteri distintivi del mercato, dovranno essere di colore bianco, fatta eccezione per le ditte che, aderendo ad associazioni di categoria possono far uso di stands corrispondenti al logo e ai colori sociali dell'organizzazione cui appartengono.
4. All'intero dell'area di Mercato, se lo spazio lo consente, è possibile autorizzare la sosta di un solo veicolo, purché connesso alle esigenze della vendita. Il negozio mobile, pertanto, deve rispettare le caratteristiche e i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche, ai sensi della vigente

¹³ Art. 50 del D.Lgs 267/2000.

normativa.

Art. 16 – Assenze e assegnazione temporanea degli spazi vacanti

1. Gli assegnatari non presenti nella giornata di Mercato entro l'orario stabilito per l'accesso non possono svolgere l'attività e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Gli spazi resi liberi perché non occupati occasionalmente dai rispettivi assegnatari, scaduto l'orario di accesso, vengono assegnati alle aziende inserite nelle rispettive graduatorie, se presenti, oppure sono assegnati a soggetti occasionali purché in possesso dei requisiti validi, per la vendita dei prodotti agricoli, come previsto *previsti dal comma 2 del precedente l'art. 10*. L'assegnazione in quest'ultimo caso avverrà tramite sorteggio da effettuarsi alla presenza di almeno due testimoni **ad opera del personale di polizia municipale**.
3. Il possesso dei requisiti richiamati al precedente comma sarà attestato dal soggetto occasionale tramite dichiarazione sostitutiva, rilasciata in loco, oppure mediante esibizione di regolare possesso di dichiarazione di inizio attività valida per la vendita di prodotti agricoli e accreditamento presso il Dipartimento regionale dell'agricoltura.
4. Gli spazi che durante il periodo di vigenza della graduatoria, si rendessero disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in ogni altro caso saranno assegnati per scorrimento della graduatoria ai soggetti aventi diritto.
5. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo assegnatario del posteggio non possa partecipare al Mercato, deve darne comunicazione in tempi congrui (almeno 15 giorni prima della giornata di Mercato) allo Sportello Unico – SUAP che lo assegnerà, per quella giornata, a un altro produttore agricolo con le modalità e secondo i criteri stabiliti nei commi che precedono.

Art. 17 - Compiti dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si farà carico:
 - di attivare apposita campagna pubblicitaria;
 - **della concessione dell'area;**
 - della sorveglianza tramite il corpo dei Vigili Urbani, regolare il traffico e i parcheggi;
 - di sanzionare la ditta in caso di trasgressione o violazione delle norme;
 - di assicurare, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfestazione e disinfezione del sito adibito a sede di Mercato *e assicurare, se necessario, la presenza di servizi igienici*.

Art. 18 – Obblighi e doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
2. Gli operatori, nell'utilizzo dello posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
3. L'assegnatario del posteggio, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, è esplicitamente tenuto:
 - a) A porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia d'igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;¹⁴
 - b) a tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante

¹⁴ Art. 2, comma 3. del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007

- l'identificazione della propria azienda agricola;
- c) a indicare con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole specificandone la denominazione e la sede, ma sempre provenienti dall'ambito regionale;
 - d) a pubblicizzare i prezzi della merce in vendita ed esporre prezzi chiari, utilizzare etichette corrette che facilitano la comprensione del prodotto, del processo produttivo e l'indicazione dell'unità di misura, secondo quanto previsto dalle norme a tutela del consumatore¹⁵;
 - e) a mantenere pulito lo spazio occupato e la zona circostante lasciando l'area sede del Mercato in ordine, pulita, sgombra da qualsiasi rifiuto e in perfetta fruibilità;
 - f) a non cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato;
 - g) a non occupare una superficie diversa da quella di quella assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi e private abitazioni;
 - h) a non utilizzare mezzi sonori.

Art. 19 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. L'assegnatario è tenuto al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e smaltimento dei rifiuti e della quota eventuale dei costi per il consumo idrico, di energia elettrica, conformemente alle tariffe previste per lo svolgimento di attività commerciali su aree pubbliche in conformità al regolamento comunale vigente applicando, se disciplinate, le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni previste per le occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo.

Art. 20 - Attività di controllo e vigilanza

1. Il Mercato, è soggetto all'attività di controllo da parte del Comune cui compete accertare il rispetto delle disposizioni normative vigenti¹⁶, nonché del presente regolamento e ogni altra normativa in materia, anche in collaborazione con la competente ASP per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Gli imprenditori agricoli partecipanti al Mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale di eseguire verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità; inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
3. La vigilanza sanitaria è di competenza dell'azienda Azienda Sanitaria Provinciale.
4. Le aziende rimarranno responsabili del mantenimento igienico-sanitario e della buona presentazione dei prodotti medesimi, così come del loro ritiro in caso dell'eventuale invenduto e/o avariato.

Art. 21 - Sospensione del Mercato

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al Mercato con continuità e senza interruzioni non motivate, ma è possibile sospendere/interrompere volontariamente la partecipazione al Mercato solamente nei seguenti casi:
 - a) decesso del titolare dell'azienda o per gravi motivi familiari debitamente documentati;
 - b) cessazione o insufficienza della produzione agricola;
 - c) motivi di salute o altre cause debitamente motivate;
2. La sospensione o l'interruzione dell'attività dev'essere comunicata allo Sportello

¹⁵ Artt. da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206

¹⁶ Art. 3, comma 3 decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007 del Decreto dell'Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea n. 15/G del 04/03/2014

Unico - SUAP entro giorni cinque dal verificarsi dell'evento che ha causato la richiesta di sospensione o l'interruzione.

Art. 22 - Casi di Revoca

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa¹⁷, in caso di violazione di altre normative, l'autorizzazione a partecipare al mercato è revocata ed è stabilita l'esclusione dal Mercato, previa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e smi:
 - a) nel caso di perdita dei requisiti previsti per la partecipazione Mercato¹⁸ dal presente regolamento e di ogni altra normativa in materia;
 - b) in caso di mancato adeguamento prescritto dall'Azienda Sanitaria Provinciale, volto a eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari;
 - c) in caso di tre assenze consecutive o cinque assenze nel corso dell'anno senza comprovato motivo;
 - d) in caso di cessazione dell'attività agricola;
 - e) in caso di mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, smaltimento dei rifiuti e della quota dei costi per il consumo idrico, di energia elettrica e di eventuali altre spese, tasse ecc., fino al pagamento di quanto dovuto.

Art. 23 – Violazioni e applicazione delle sanzioni

1. Sono considerate violazioni la mancata osservanza degli obblighi e dei doveri, riportati al precedente art. 18.
2. Il Comune¹⁹, accerterà il rispetto delle disposizioni normative vigenti, alle prescrizioni del presente Regolamento e dei regolamenti comunali applicabili, tramite gli organi preposti al controllo e alla vigilanza dell'attività di Mercato.
3. Fatte salve le sanzioni previste in caso di violazione di altre normative, ogni infrazione alle disposizioni al presente regolamento e ai regolamenti comunali è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e smi
4. Il procedimento sanzionatorio si svolge secondo i principi e gli istituti della legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e i relativi proventi spetteranno al Comune.
5. E' comunque fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste da leggi, regolamenti ed altre normative di settore eventualmente vigenti.

Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente richiamate.
2. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate e sono da disapplicare, senza alcuna formalità, per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e/o statali vincolanti e non derogabili dalla potestà dell'ente e incompatibili con la presente disciplina.
3. In detti casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica comunque la normativa di rango superiore.
4. L'amministrazione declina ogni responsabilità in caso di danni arrecati a personale,

¹⁷ Art. 3, comma 3, del D.M. 20/11/2007

¹⁸ D. Lgs. n. 228/2001 dal Decreto Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007, dal decreto dell'Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea n. 15/G del 04/03/2014

¹⁹ Art. 3 comma 3, del D.M. 20/11/2007

animale o cose, sicché la ditta accreditata è diretta responsabile nel caso in cui dovesse verificarsi una tal evenienza.

5. Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore nei termini di cui alla l.r. n. 44/91 ed è reso pubblico sul sito internet istituzionale dell'ente.
6. Il presente regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.

Allegato A) richiamato all'art. 7 del Regolamento istituzione e disciplina Mercato del contadino

Tabella dei prodotti agricoli vegetali e animali ammessi alla vendita

- | | |
|---|--|
| 1. verdura fresca e secca | 2. confetture e marmellate |
| 3. farine e preparati | 4. miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura |
| 5. frutta fresca e secca | 6. olio e aceto |
| 7. succhi di frutta e di verdura | 8. passate e pelati |
| 9. pasta e pasta ripiena | 10. condimenti e spezie |
| 11. cereali | 12. dolci |
| 13. latte - yogurt - formaggi e latticini | 14. vini e liquori |
| 15. uova | 16. piante e fiori |
| 17. salumi | 18. carni fresche |
| 19. sottoli e sottaceti | 20. eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati |
| 21. prodotti da forno dolci e salati | |